

Edizione di lunedì 12 giugno 2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La registrazione di un brevetto all'estero rimane esclusa dal quadro RW](#)

di Marco Bargagli

DICHIARAZIONI

[La cessione delle eccedenze Ires: il quadro RK](#)

di Federica Furlani

CRISI D'IMPRESA

[Crediti prededucibili e attivo fallimentare insufficiente](#)

di Lucia Recchioni

IVA

[Sanzioni da inadempimenti connessi al reverse charge](#)

di Alessandro Bonuzzi

ADEMPIMENTI

[Diritto annuale CCIAA: in arrivo maggiorazioni fino al 20%](#)

di Dottryna

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La registrazione di un brevetto all'estero rimane esclusa dal quadro RW

di Marco Bargagli

Come noto, il quadro RW **deve essere compilato**, ai fini del **monitoraggio fiscale**, dalle **persone fisiche** residenti in Italia che **detengono investimenti all'estero** ed **attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà** o di altro **diritto reale**, indipendentemente dalle **modalità della loro acquisizione** e, in ogni caso, ai fini dell'**imposta sul valore degli immobili all'estero** (IVIE) e dell'**imposta sul valore dei prodotti finanziari**, dei **conti correnti** e dei **libretti di risparmio detenuti all'estero** (IVAFE).

In merito, il contribuente **deve indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta**, considerando che tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del medesimo periodo **ha totalmente disinvestito le attività estere**.

Sulla **specifica materia**, come espressamente previsto dalle **istruzioni di compilazione** della dichiarazione dei redditi "PF 2017" per il **periodo d'imposta 2016**, l'**obbligo di monitoraggio non sussiste**, nei seguenti casi:

- per i **depositi ed i conti correnti bancari** costituiti all'estero il cui **valore massimo complessivo**, raggiunto nel **corso del periodo d'imposta**, non sia superiore a **15.000 euro** (*ex articolo 2 della L. 186/2014*), restando comunque a carico del contribuente l'obbligo di compilazione del quadro **qualora sia dovuta l'IVAFE**;
- per le **persone fisiche** che **prestano lavoro all'estero** per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le **persone fisiche che lavorano all'estero** presso **organizzazioni internazionali** cui aderisce l'Italia la cui **residenza fiscale** nello Stato sia determinata, in **deroga** agli ordinari criteri previsti dall'ordinamento domestico (*ex articolo 2 del Tuir*), in base ad **accordi internazionali ratificati**;
- per i **contribuenti residenti in Italia** che prestano la propria **attività lavorativa in via continuativa** all'estero in **zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi**, con riferimento agli investimenti ed alle **attività estere di natura finanziaria** detenute nel paese in cui **svolgono la propria attività lavorativa**.

Inoltre, il quadro RW **non va compilato** per le **attività finanziarie e patrimoniali** affidate in gestione o in amministrazione **agli intermediari residenti** e per i **contratti** comunque **conclusi attraverso il loro intervento**, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività e contratti **siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva** dagli intermediari stessi.

Con riferimento alla **rilevanza**, ai fini dichiarativi, di un **brevetto registrato all'estero**, è recentemente intervenuta la **sentenza n. 1779/17 del 20 aprile 2017**, emessa dalla **Commissione Tributaria Regionale Lombardia** (sezione 17 di Milano).

Nello specifico, a parere del giudice di secondo grado, la **registrazione di un brevetto** effettuata in uno Stato estero **non rappresenta un'attività finanziaria** e, come tale, **non deve essere indicata** nella dichiarazione Redditi 2017 (in corrispondenza del **quadro RW**).

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, al **soggetto passivo d'imposta**, la violazione dell'[articolo 4 del D.L. 167/1990](#), per **non aver comunicato** nel prescritto quadro RW – sezione III – della dichiarazione dei redditi, uno **specifico atto** con il quale era stato **risolto un contratto** avente ad oggetto la **cessione di brevetti** validi all'estero, **precedentemente stipulato** in favore di una società estera.

Il giudice di merito **ha accolto il ricorso del contribuente** rilevando, in via preliminare, che: “*l'articolo 4 del D.L. 167/1990 prevede che i soggetti residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi*”.

La normativa di riferimento sancisce che: “*nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria e che tale obbligo sussiste nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti detengano investimenti e attività finanziarie della specie. Presupposto degli obblighi dichiarativi indicati dalla normativa richiamata è la natura estera degli investimenti e delle attività di natura finanziaria, categorie che nella loro estensione lessicale possono certamente ricoprendere la titolarità di brevetti ... omissis ...*”.

Nel caso esaminato, sulla **base della documentazione prodotta dal contribuente**, i brevetti **in rassegna** risultavano:

- **tutti di proprietà del ricorrente**, cittadino italiano **residente in Italia**;
- essere stati **registrati in Italia** tramite società italiane e, successivamente, **oggetto di estensione** in vari paesi del mondo sia **europei che extra-europei**;
- concessi in **uso esclusivo** ad una **società terza italiana**, che ne aveva curato l'**utilizzo e lo sfruttamento economico** nell'ambito della **propria attività industriale**, versando un **corrispettivo al ricorrente** sottoposto a regolare **prelievo fiscale**.

La Commissione Tributaria Regionale ha rilevato, nel merito, che la circostanza che tali brevetti, **depositati in Italia ed oggetto di sfruttamento** a seguito di un contratto stipulato con una società italiana, siano stati sottoposti a meccanismi di **estensione e validità** all'estero **non qualifica** tali beni immateriali come **investimenti od attività finanziarie estere**.

Di contro, l'obbligo dichiarativo previsto dall'[articolo 4, comma 2, del D.L. 167/1990](#)

presuppone la **qualificazione dell'oggetto del contratto** quale **bene immateriale costituente investimento all'estero** la quale, sulla base delle considerazioni sopra indicate, **risulta esclusa**.

Infatti, la normativa di riferimento in tema di **monitoraggio delle attività finanziarie estere** pone l'obbligo dichiarativo solo per la **detenzione di investimenti all'estero** ovvero per la **detenzione di attività estere di natura finanziaria**, attraverso cui possono essere **conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia**, *"caratteristiche non ravvisabili nei brevetti intestati al ricorrente"*.

In buona sostanza, sulla base del **tenore letterale della norma**, risulta chiaro che il contribuente ha l'obbligo di denunciare solo la **detenzione di attività finanziarie all'estero** e se lo stesso non adempie all'obbligo di Legge, opera la **sanzione per omessa dichiarazione**, sulla base della **"presunzione di redditività"** dell'investimento.

In conclusione, confermando la decisione di *prime cure*, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha sancito che **l'estensione di un brevetto all'estero** non consente di qualificare detto bene in termini di **attività finanziaria detenuta all'estero**, ma solo di **ampliare la protezione brevettuale** oltre i **confini nazionali**, dal momento che la Legge sui brevetti **offre una tutela territorialmente limitata**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

La cessione delle eccedenze Ires: il quadro RK

di Federica Furlani

L'[articolo 43-ter del D.P.R. 602/1973](#) prevede che le **eccedenze dell'Ires** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti **appartenenti ad un gruppo** possono essere **cedute alle altre società** che ne fanno parte.

A tali effetti, appartengono al gruppo:

- **l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante;**
- **le società controllate.**

Si considerano controllate a questo fine **solo società di capitali**, e quindi società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute:

- direttamente dall'ente o società controllante
- o per il tramite di altra società controllata,

per una **percentuale superiore al 50% del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

La cessione può riguardare anche solo **parte** dell'eccedenza dell'Ires; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. 241/1997, in **diminuzione dei versamenti** d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a **rimborso**.

Dal punto di vista degli **adempimenti** che devono essere seguiti nel caso di cessione di crediti Ires infragruppo, la società o l'ente cedente deve, **a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi** da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa:

- i dati dei soggetti cessionari;
- gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce **irreversibilmente** la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere **utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente** (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, **nella prima dichiarazione** dei redditi presentata dalla data in cui la

cessione si considera effettuata:

- i soggetti cedenti,
- le date di effettuazione delle cessioni;
- distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata.

Nelle successive dichiarazioni, sempre il cedente dovrà indicare la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

In particolare, i dettagli delle operazioni di cessione sopra descritte devono essere forniti nel **quadro RK** del modello Redditi; in tal modo si evita la **procedura più onerosa** prevista dall'[articolo 43-bis D.P.R. 602/1973](#) che richiede, al fine di perfezionare la cessione del credito, la forma dell'**atto pubblico** o della scrittura privata autenticata e la notifica dell'atto all'Agenzia delle Entrate e al concessionario della riscossione.

Per quanto riguarda la compilazione del quadro RK, la **Sezione I – Credito ceduto** verrà compilata dalla cedente, indicando al rigo RK1 l'ammontare totale dell'eccedenza Ires oggetto di cessione, e nei righi successivi il codice fiscale del/dei soggetto/i cessionario/i e il relativo importo ceduto.

Sezione I Credito ceduto	RK1 Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo	,00
	RK2 Codice fiscale	,00
	RK3	,00

Il soggetto **cessionario** dovrà invece compilare la **Sezione III – Crediti ricevuti**, indicando nei righi RK12 e successivi, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente) e gli importi ricevuti.

La casella di **colonna 2** va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell'ambito del **gruppo consolidato**.

Sezione III Crediti ricevuti	RK12 Codice fiscale	Consolidato	Data	Importo
	RK12 1	2	3	4 ,00
	RK13			,00

Dovrà inoltre compilare la **sezione VI – Utilizzo delle eccedenze** per monitorare l'utilizzo delle eccedenze ricevute e il relativo importo ancora a credito.

Sezione VI	RK20 Totale eccedenze ricevute (da RK12 a RK16)	,00
Utilizzo delle eccedenze	RK21 Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	,00
	RK22 Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24	,00
	RK23 Importo utilizzato in diminuzione degli acconti dell'IRES	,00
	RK24 Totale eccedenze disponibili (RK20+RK21-RK22-RK23)	,00
	RK25 Importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES	,00
	RK26 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva	,00
	RK27 Eccedenza a credito	,00

Il quadro RK deve inoltre essere utilizzato in caso di **interruzione del regime di trasparenza fiscale** (Sezione II – Acconto ceduto e Sezione V – Acconti ricevuti da soggetti partecipanti) e di **interruzione del regime di consolidato fiscale** (Sezione IV – Acconto ricevuto dal consolidato).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

CRISI D'IMPRESA

Crediti prededucibili e attivo fallimentare insufficiente

di Lucia Recchioni

In molte occasioni, l'**attivo fallimentare** è di importo talmente esiguo da non riuscire a soddisfare totalmente i **creditori prededucibili**, o, addirittura, da non consentire il pagamento del **compenso** liquidato al **curatore fallimentare**.

Sul punto si rende preliminarmente opportuno ricordare che possono essere considerati **prededucibili**, ai sensi dell'[articolo 111 L.F.](#), i crediti “*così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali*”.

Il successivo [articolo 111-bis L.F.](#) chiarisce quindi che i **crediti prededucibili liquidi, certi e non contestati** per collocazione e per ammontare possono essere soddisfatti **al di fuori del procedimento di riparto** se l'**attivo** è presumibilmente **sufficiente** a soddisfare **tutti i titolari** di detti **crediti**.

Il successivo **comma 4** del medesimo articolo, stabilisce invece che, nel caso in cui l'**attivo** sia **insufficiente**, la distribuzione deve avvenire secondo i **criteri** della **graduazione** e della **proporzionalità**, conformemente **all'ordine** assegnato dalla **legge**.

In considerazione di quanto appena esposto, pare evidente che il **curatore fallimentare**, nell'ambito della **procedura**, sia tenuto a pagare i **crediti prededucibili con prudenza**, ovvero solo se l'**attivo** è **presumibilmente sufficiente** a pagare tutti i detti crediti.

Se, invece, il curatore, **non consapevole** dell'**insufficienza** dell'**attivo**, soddisfa alcuni **creditori prededucibili** senza tener conto delle loro **cause di prelazione**, il creditore **pretermesso** può **agire** nei confronti del **curatore** stesso al fine di vedersi riconosciute le ragioni di **credito**.

Allo stesso modo, il **pagamento** di **creditori prededucibili** in corso di procedura potrebbe causare la successiva **mancanza** di **disponibilità** per il pagamento delle **spese di giustizia**, causando così un **danno all'Erario**.

Pertanto, nel caso in cui le **somme disponibili** siano di **importo esiguo** (o, comunque, i **crediti prededucibili** siano di **ammontare rilevante**), è opportuno attendere il **piano di riparto** e distribuire le somme rispettando i già richiamati principi di **graduazione** e **proporzionalità**, aprendo il **concorso sostanziale** tra i crediti prededucibili e seguendo l'**ordine legittimo delle cause di prelazione**.

Sul punto, tuttavia, la **dottrina** non ha mancato di sottolineare alcune **contraddizioni**.

Il curatore fallimentare, infatti, in sede di **riparto**, dovrà distinguere, tra i **crediti prededucibili**, quelli ai quali può essere riconosciuto un **privilegio**, individuando, poi, il **grado** stesso di **privilegio**.

Nel farlo dovrà quindi agire in **completa autonomia** (nell'ovvio rispetto delle **disposizioni di legge**), non essendo prevista, per i **crediti prededucibili**, la fase di **ammissione allo stato passivo fallimentare**: ne consegue che i **creditori della massa** non saranno tenuti a **richiedere e dimostrare** il loro **grado di privilegio**.

Il tutto senza considerare che il curatore potrebbe essere costretto a **contrarre dei debiti della massa** pur sapendo di **non poterli poi onorare**, o, comunque, sapendo di poterli **soddisfare solo in occasione del riparto finale**: si renderebbe in questi casi quantomeno utile **un'informativa** alla controparte, al fine di comunicare che le **spese prededucibili** potrebbero non essere soddisfatte per mancanza di **attivo fallimentare**.

Si pensi, a mero titolo di **esempio**, ai **fallimenti** che dispongono di un **attivo** rappresentato principalmente da **crediti incagliati** di importo rilevante.

In questo caso il **curatore** dovrà necessariamente rivolgersi ad un **legale** per tentare almeno di **recuperare il credito**, ma il legale stesso, all'**esito infruttuoso** della **procedura di riscossione**, potrebbe non essere soddisfatto in alcun modo per **mancanza dell'attivo**.

Ancor più grave sarebbe poi l'ipotesi in cui l'**attivo disponibile** sia **insufficiente** persino per il pagamento integrale del **compenso** del **curatore fallimentare**.

Sul punto va sottolineato che, seguendo il già citato criterio della **graduazione** e **proporzionalità**, il **compenso** del **curatore fallimentare** dovrebbe essere classificato tra le **"spese di giustizia"** di cui agli [articoli 2755 e 2770 cod. civ.](#), e, tra le anzidette spese di giustizia dovrebbero essere ricomprese, tra l'altro, almeno le spese del **campione fallimentare**, le quali, essendo di **pari grado**, dovrebbero essere soddisfatte **pro-quota**.

Con il noto **decreto del Tribunale di Milano del 09.01.2014** è stato infatti chiarito che il **compenso del curatore fallimentare**, rappresentando un **"costo" necessario e ineliminabile** della **procedura**, **deve essere pagato prima dei debiti della massa, al pari delle spese di giustizia**.

Si ricorda, a tal proposito, che il caso oggetto della richiamata pronuncia riguardava il **legale** di una **procedura**, che, avendo maturato un **compenso** pari ad euro 34.756,47, si era visto **riconoscere** dal **Giudice Delegato** un importo pari alla differenza tra l'**attivo fallimentare residuo** (€ 17.451,28) e il **compenso liquidato al curatore** (€ 13.071,18).

Ebbene, il Tribunale **rigettava il reclamo del legale**, statuendo che il **compenso del curatore e le spese di giustizia** devono essere **pagate prima dei debiti della massa, e non** nell'ambito di un **progetto di riparto**, trattandosi di **liquidazione giudiziale di un ausiliario di giustizia**,

esecutiva per legge ai sensi dell'[articolo 53 disp. att. c.p.c..](#)

D'altra parte, *“non senza ragione, ... la legge fallimentare impone che la liquidazione del compenso del curatore avvenga subito dopo il rendiconto e prima del riparto finale*, rendendo chiaro come quest'ultimo debba attuarsi distribuendo le somme realizzate *al netto di quanto spettante al curatore a titolo di compenso.*”

Master di specializzazione

L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE: CASI OPERATIVI E PRATICA PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Sanzioni da inadempimenti connessi al reverse charge

di Alessandro Bonuzzi

Il [comma 9-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. 471/1997](#), così come modificato ad opera del D.Lgs. 158/2015, regola la sanzione amministrativa applicabile al cessionario/committente, soggetto passivo d'imposta, che **non** pone in essere, totalmente o parzialmente, gli **adempimenti** connessi a operazioni da assoggettare al sistema dell'**inversione contabile**.

La disposizione riguarda le violazioni commesse dall'acquirente, sia nell'ipotesi in cui egli debba emettere **autofattura** (ad esempio quando l'operazione è territorialmente rilevante in Italia e il cedente/prestatore è un operatore economico *extra-Ue*), sia quando trova applicazione il meccanismo dell'**integrazione** della fattura ricevuta dal cedente/prestatore (ad esempio quando l'operazione è territorialmente rilevante in Italia e il cedente/prestatore è un operatore economico Ue).

In tali ipotesi il cessionario/committente è colpito:

- con una sanzione in **misura fissa**, da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 20.000 euro, se, pur essendosi verificata l'omissione degli adempimenti connessi all'inversione contabile, l'operazione **risulta** comunque dalla **contabilità**;
- con una sanzione **proporzionale** nella misura compresa tra il 5 e il 10% dell'imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro, se l'operazione **non risulta** dalla **contabilità**.

Nella seconda, più grave, circostanza occorre individuare il corretto ammontare dell'**imponibile** da utilizzare come **base di calcolo** della sanzione. Sul punto è intervenuta la [circolare AdE 16/E/2017](#) specificando che a tale fine restano valide le indicazioni fornite con la [risoluzione AdE 140/E/2010](#), secondo cui “*la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'Iva a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da «assolvere».*”.

Alla luce di ciò, la [circolare AdE 16/E/2017](#) afferma che “*la sanzione compresa tra il 5 e il 10% vada commisurata all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate*”.

Qualora l'omissione degli adempimenti connessi al *reverse charge* comporti anche un'**infedele dichiarazione** oppure un'**indebita detrazione** Iva da parte del cessionario/committente soggetto passivo d'imposta, trovano altresì applicazione le **ordinarie sanzioni** previste, rispettivamente, in caso di:

- dichiarazione infedele ([articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 471/1997](#)) e
- illegittima detrazione dell'Iva ([articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997](#)),

così come espressamente stabilito dal [comma 9-bis](#) in esame.

Pertanto, se per effetto dell'omessa doppia registrazione, da effettuare nelle ipotesi di inversione contabile, non emerge l'Iva a debito connessa all'**indetraibilità** – anche parziale – dell'imposta, si rende applicabile, oltre alla sanzione "da [9-bis](#)", anche la sanzione da indebita detrazione e da infedele dichiarazione.

La sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile, oltre alle sanzioni da indebita detrazione e da infedele dichiarazione, laddove ne ricorrono le condizioni, si applica anche quando il cessionario/committente **omette di regolarizzare** un'operazione soggetta a *reverse charge*. Ciò si verifica quando:

- il **cedente/prestatore** non ha emesso il documento fiscale **entro 4 mesi** dalla data di effettuazione dell'operazione oppure ha inviato una fattura irregolare e,
- dal canto suo, il **cessionario/committente** non ha **informato** l'Ufficio competente entro il **30° giorno** successivo, provvedendo entro lo stesso termine a **emettere la fattura**, o a regolarizzarla, nonché ad **assolvere** l'imposta mediante l'inversione contabile.

In tal caso, la misura dal 5 al 10% opera in luogo di quella **più elevata** – pari al **100% dell'imposta** – prevista dall'[articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997](#), la quale riguarda esclusivamente la mancata regolarizzazione di operazioni non soggette a *reverse charge*.

Si evidenzia, infine, che il **cedente/prestatore**, per le violazioni commesse in relazione alle operazioni soggette all'inversione contabile, è colpito con la sanzione dal 5 al 10% dei corrispettivi **non documentati** (o **non registrati**) di cui al [comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. 471/1997](#).

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Diritto annuale CCIAA: in arrivo maggiorazioni fino al 20%

di Dottryna



Entro il prossimo 30 giugno, i soggetti interessati sono tenuti al versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi e Irap 2017, nonché del diritto annuale a favore della Camera di Commercio.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, la relativa Scheda di studio.

Nel presente contributo sono trattate le disposizioni relative il diritto annuale tenuto conto delle maggiorazioni previste dal decreto 22/05/2017 del MiSE.

Per effetto delle disposizioni previste dall'[articolo 7-quater del D.L. 193/2016](#), il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2017 e dal modello Irap 2017 (saldo anno 2016 e prima rata di acconto 2017) va effettuato, quest'anno, entro il **prossimo 30 giugno** ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (in caso di contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare), fermo restando la facoltà di eseguire il versamento entro il **30° giorno successivo** ai suddetti termini applicando la **maggiorazione** dello 0,40% (ossia, per i soggetti con periodo d'imposta solare, al 31 luglio 2017 – il 30 luglio cade di domenica).

Senza entrare nel merito dell'aconto delle imposte sui redditi, le cui modalità di calcolo sono note, si focalizza l'attenzione sulle disposizioni in materia di **diritto camerale**.

Si ricorda, infatti, che il termine per il versamento del **diritto annuale** coincide con quello previsto per il **pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Pertanto, imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, devono versare il diritto annuale **entro il prossimo 30 giugno**.

I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, devono effettuare il versamento del diritto entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**. I soggetti, invece, che **non approvano** il bilancio nei termini stabiliti, sono tenute al versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

Affrontato l'aspetto relativo i termini di versamento, si pone ora l'attenzione sulle **misure del diritto camerale** riportate nella [nota 359584/2016 del MiSE](#).

Sul punto si fa presente che, con il decreto 22/05/2017, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stata **autorizzata l'applicazione di una maggiorazione fino al 20%** del diritto camerale annuale per il triennio 2017-2019 nel caso le stesse CCIAA abbiano presentato programmi e progetti, condivisi con le Regioni, con la finalità di promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Nel decreto sono state individuate **79 Camere di Commercio** che hanno **richiesto ed ottenuto la maggiorazione del 20%** degli importi del diritto annuale.

Nella comunicazione del MiSE viene chiarito che “*nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti*” del decreto, le imprese saranno tenute a **versare le misure del diritto annuale senza considerare l'incremento, e provvederanno al versamento del conguaglio** (ossia della sola maggiorazione del 20%) **entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi**.

L'obbligo di **conguaglio** dovrebbe riguardare, quindi, i soggetti che hanno effettuato il versamento prima della pubblicazione del decreto, mentre quelli che effettueranno il versamento successivamente a tale pubblicazione dovranno far riferimento alle nuove misure.

Tornando alle misure del diritto camerale si ricorda che queste, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal [D.M. 21/04/2011 ridotte del 50%](#).

Ciò premesso, si riportano, già ridotte del 50%, **le misure fisse** del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2017.

Per i soggetti iscritti nella **sezione “speciale”** del Registro delle imprese, il diritto è dovuto (senza considerare l'eventuale maggiorazione del 20%) secondo quanto di seguito riportato.

Misure fisse diritto annuale – Importi 2017		
Imprese	Sede	Unità locale
Imprese individuali (imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00
Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001	€ 100,00	€ 20,00

Per le imprese iscritte nella **sezione “ordinaria”** del Registro, il diritto annuale è determinato tenuto conto delle seguenti misure:

- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
- altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile allo scaglione di fatturato 2016.

Il tributo è dovuto anche dai **soggetti iscritti al REA**, i quali sono tenuti a versare un diritto annuale nella **misura fissa pari a 15 euro**.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero, infine, devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di **55 euro**.

Nel caso di imprese tenute al **versamento del diritto annuale commisurato “al fatturato”** (imprese diverse da quelle individuali e da quelle per cui sono previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le stesse applichino al fatturato 2016 le aliquote definite con il [D.M. 21/04/2011](#), mantenendo nella sequenza di calcolo **5 cifre decimali**; gli importi così determinati, dovranno essere **ridotti del 50%** e successivamente arrotondati all'unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MiSE [19230/2009](#).

Si riportano, di seguito, le **fasce di fatturato** e le **aliquote** da utilizzare per i calcoli.

Fasce e aliquote		
Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015% su parte eccedente € 100.000
oltre 250.000	500.000,00	0,013% su parte eccedente € 250.000
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010% su parte eccedente € 500.000
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009% su parte eccedente € 1.000.000
oltre 10.000	35.000.000,00	0,005% su parte eccedente € 10.000.000
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003% su parte eccedente € 35.000.000
oltre 50.000.000		



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >